

2015 00096/65

Ac. 3

FC/Si

conto n°

**CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE
"MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA
PROLO — ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE" PER LA
CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI "MOLE ANTONELLIANA", "CINEMA
MASSIMO" E GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI.**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in **duplice originale**, tra la:

- **CITTÀ di TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dott. **Giuseppe BIANCIOTTO**, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, tale nominato in forza di provvedimento del Sindaco in data 7 febbraio 2014, prot. n° 0002162, con i poteri per quanto infra ai sensi della determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Città di Torino, n° cron. 44 del 18 febbraio 2014 (mecc. n° 2014 40621/002), nonché in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale, n....., e la Fondazione:

- **"MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO — ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE"**, con sede legale in Torino, via Montebello n° 20 c/o "Mole Antonelliana", codice fiscale/P. IVA 06407440012, in questo atto rappresentata da nato a il

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede amministrativa della Fondazione predetta, Torino, Via Montebello n. 22 il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante dell'Ente sopracitato,

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 1991 (mecc. n° 9107208/45) la Città di Torino ha aderito in qualità di fondatore alla Fondazione "Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo - Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine";
- la Fondazione si è costituita in data 5 novembre 1992 con atto a rogito del dott. Antonio Maria Marocco, notaio in Torino, repertorio n° 119556, registrato a Torino in data 11 novembre 1992, al n° 36822;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 1° marzo 2004, esecutiva dal 15 marzo 2004 (mecc. n° 2004 00045/025), è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione;
- la Città di Torino, con deliberazione di Consiglio Comunale del 14 febbraio 1994 (mecc. n° 9400909/60), ha individuato nella "Mole Antonelliana" il luogo idoneo per l'esposizione delle collezioni del nuovo "Museo Nazionale del Cinema";
- tra il 1994 ed il 1999 la Città di Torino ha realizzato il restauro e la riqualificazione funzionale della "Mole Antonelliana", sostenendone le conseguenti spese, per un importo complessivo di lire 23.548.831.832 (pari ad euro 12.161.956,67), di cui lire 1.400.000.000 (pari ad euro 723.039,65) con contributo della Regione Piemonte;
- i lavori sono stati ultimati il 15 gennaio 1999 e sono state avviate da parte

della Fondazione le procedure per l'allestimento museale, con il sostegno ed il contributo degli Enti territoriali e delle Fondazioni bancarie;

- i rapporti fra la Città di Torino e la Fondazione sono stati disciplinati fino alla data di inaugurazione del Museo con una serie di convenzioni;

- con determinazione dirigenziale del 27 luglio 1999 (mecc. n° 9906876/45) veniva approvato il protocollo d'intesa per la gestione ed il funzionamento della "Mole Antonelliana" fino all'apertura del Museo;

- con deliberazione di Giunta Comunale del 14 luglio 2000 (mecc. n ° 2000 06447/026) è stata approvata la convenzione per la gestione provvisoria della struttura e degli impianti della "Mole Antonelliana";

- in data 19 luglio 2000 è stato inaugurato il "Museo Nazionale del Cinema" alla "Mole Antonelliana" e in data 20 luglio 2000 è stato aperto al pubblico;

- alla Fondazione sono stati conferiti a diverso titolo i seguenti beni immobili:

1. Mole Antonelliana;

- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino in data 14 febbraio 1994 (mecc. n° 9400909/60) e con successiva deliberazione di Giunta Comunale del 19 dicembre 2000 (mecc. n° 0012436/26) è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la gestione della "Mole Antonelliana", per la durata di anni dieci (10), a partire dal 1° gennaio 2001, rinnovabili alla scadenza, per ulteriori cinque (5) anni.

2. Cinema Massimo;

- con deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino del 26 ottobre 1999 (mecc. n° 9909389/45), è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione con cui veniva affidata alla Fondazione stessa la gestione del "Cinema Massimo" per la durata di anni sei (6), a decorrere dal 25

ottobre 1999, rinnovabili automaticamente alla scadenza, per ulteriori sei (6) anni.

Sono state stipulate, inoltre, convenzioni per specifiche attività:

- con deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino del 13 maggio 2003 (mecc. n° 2003 03149/026), è stata approvata la convenzione per la gestione delle attività scientifiche, culturali, educative, di sviluppo museale e delle collezioni, in ordine all'utilizzo del contributo ordinario della Città di Torino devoluto annualmente. In seguito all'approvazione del nuovo statuto della Fondazione, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 novembre 2004 (mecc. n° 2004 09001/026) è stata approvata una nuova convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione per la gestione e le attività del Museo Nazionale del Cinema;

- con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino in data 11 dicembre 2007 (mecc. n° 2007 09703/026) è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino, il "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." ed il "Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo", per l'affidamento della gestione dell'ascensore panoramico e la regolamentazione dei rapporti tra le parti;

- negli anni di applicazione delle sopracitate convenzioni per la gestione delle attività scientifiche, culturali, educative, di ricerca, di sviluppo museale e delle collezioni sono state attribuite, oltre a contribuzioni specifiche per iniziative o per investimenti, le risorse necessarie per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle attività con appositi provvedimenti amministrativi della Città di Torino, tenendo anche conto della realizzazione delle nuove attività culturali di cui il Comitato di Gestione della Fondazione ha approvato la realizzazione e, in

particolare, il "Torino Film Festival" a partire dal 2005, le due rassegne a tematiche omosessuali ed ambientali a partire dal 2006 e il "TorinoFilmLab" dal 2008;

- la Fondazione assicura la gestione del museo e dei servizi museali, consistenti nell'accoglienza al pubblico, nell'ideazione e nella realizzazione di iniziative specifiche intese a migliorare le condizioni di visita e di fruizione dei contenuti museali, nel sovrintendere ai servizi aggiuntivi di caffetteria, ristorazione e vendita di prodotti culturali attraverso il bookshop interno all'edificio della Mole e organizza le seguenti attività culturali e di ricerca:

conservazione, catalogazione e valorizzazione delle collezioni che ne costituiscono il patrimonio; gestione e conduzione della "Bibliomediateca", aperta al pubblico nel 2008, nella nuova sede di Via Matilde Serao; gestione della "Multisala Cinema Massimo", dotata di due sale di prima visione e una sala di cineteca; ideazione e gestione dei servizi educativi rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché a gruppi organizzati di visitatori; gestione organizzativa ed amministrativa dei tre festival cittadini ("Torino Film Festival", il Festival di film a tematiche omosessuali e "CinemAmbiente"); gestione organizzativa ed amministrativa del "TorinoFilmLab", fondo internazionale di sviluppo e sostegno per progetti di opere prime e seconde; ideazione e realizzazione di un certo numero di mostre temporanee, periodicamente allestite alla "Mole Antonelliana" o in altre sedi; edizione di cataloghi e volumi storico-critici; realizzazione e valorizzazione di restauri di elementi delle collezioni (soprattutto film, ma anche manufatti, documenti, materiali pubblicitari e ogni altro oggetto che ne faccia parte); produzione e diffusione di "DVD" dedicati a classici restaurati della storia del cinema.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) Premessa

1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Titolo I: OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA

Art. 2) Concessione in uso gratuito dei beni

1. La Città di Torino (*nel seguito dell'atto denominata anche "Città", "Amministrazione Comunale" o "Ente"*) concede in uso gratuito alla Fondazione "Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo -- Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine" (*nel seguito dell'atto denominata, per brevità, "Fondazione"*), gli immobili "Mole Antonelliana", sita a Torino in Via Montebello n° 20 ed il "Cinema Massimo", sito a Torino in via Verdi n° 18, le attrezzature e gli impianti di sua proprietà, le reti fognarie, idriche ed elettriche, gli impianti tecnologici in essi presenti, ivi compresi tutti i diritti d'uso e di riproduzione, descritti in premessa e nei disciplinari d'uso inseriti come allegati "3.1" e "3.2" alla citata deliberazione di Consiglio Comunale,ed allegati al presente atto, per farne parte integrale e sostanziale, sotto i numeri "1" e "2" . I predetti immobili, oggetto di concessione, sono meglio descritti nelle planimetrie allegate ai sopracitati disciplinari d'uso.

2. La Fondazione, nell'assumere la responsabilità della custodia e conservazione dei beni e degli immobili e nel provvedervi ai sensi della legislazione vigente, assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili.

3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione d'uso dei beni concessi,

la Fondazione potrà operare tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento della propria attività, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle reti ed impianti obsoleti e non più utilizzabili.

4. Nuove assegnazioni di beni immobili saranno disposte secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente atto.

Art. 3) Gestione dei servizi museali e delle attività culturali

1. La Fondazione assicura la gestione del museo, dei servizi museali e delle attività culturali descritti in premessa, nonché l'eventuale gestione di nuovi servizi e attività, come meglio precisato al successivo art. 9.

2. La Fondazione collabora altresì con la Città in ordine alla pianificazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale cinematografico cittadino e alla promozione delle attività in ambito audiovisivo.

Art. 4) Durata della convenzione ed autorizzazioni alle concessioni d'uso rilasciate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. La durata della concessione dei beni è di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2. Le parti si impegnano alla verifica della convenzione qualora una delle parti contraenti comunichi all'altra tale necessità in forma scritta e con l'assunzione degli atti necessari previsti dalle rispettive procedure interne.

3. Al termine del periodo di validità la convenzione potrà essere rinnovata per accordo tra le parti, previa valida ed efficace assunzione degli atti necessari previsti dalle rispettive procedure interne.

Con decreti prot. n° 13521/11 del 12 dicembre 2011 e prot. n° 5526/13 del 11 giugno 2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha autorizzato la concessione d'uso, per la durata di anni cinque (5), dei seguenti immobili, oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs 22/01/2004, n° 42 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e s.m.i. e dell'art. 10 della legge 06/07/2002, n° 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni che il concessionario si impegna a rispettare:

- Immobile “MOLE ANTONELLIANA”, individuato al N.C.E.U., foglio 217, part. 38, sub. 4 (N.C.T., foglio 1248, part. 254) (disciplinare “Allegato 1” del presente atto); Decreto prot. n° 13521/11 del 12 dicembre 2011:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3°, sexies, dell'art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso, non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;
- l'immobile in questione manterrà l'attuale destinazione d'uso a sede per lo svolgimento delle attività istituzionali del Museo Nazionale del Cinema. Non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;

- dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.

- Immobile "CINEMA MASSIMO", individuato al N.C.E.U., foglio 1280, part. 12, subalterni 1 e 2 (N.C.T., foglio 1280, part. 12) (disciplinare "Allegato 2" del presente atto); Decreto prot. n° 5526/13 del 11 giugno 2013:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3°, sexies, dell'art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso, non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;
- l'unità immobiliare in questione potrà essere destinata ad uso socio culturale. Non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene.

Titolo II – GESTIONE DEI BENI CONCESSI IN USO GRATUITO

Art. 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La Fondazione si impegna a svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, reti, impianti e delle attrezzature ricevuti in concessione d'uso gratuito che si rendano necessarie per esigenze connesse allo svolgimento delle attività o per adeguamento ad obblighi di legge

e che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi dell'art.

3, D.P.R. n° 380/2001 ed in particolare vengono definite dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore della Città di Torino. Tale attività comprende altresì la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere secondo la normativa vigente.

3. Restano a totale carico dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la partecipazione di altri Enti, gli oneri connessi agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili.

4. Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città concedente e rispetto ai quali risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere l'intervento sostitutivo della Fondazione per la loro realizzazione.

5. L'attivazione dell'intervento sostitutivo è richiesta dalla Fondazione e deve contenere la previsione delle spese di progettazione ed esecuzione.

6. L'intervento sostitutivo, previo parere sulla richiesta stessa da parte dei competenti uffici comunali, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione del limite di spesa che sarà coperto dalla Città e definizione delle modalità di controllo e liquidazione della spesa medesima, nonché definizione degli eventuali adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti.

7. In quanto esecutrice di lavori pubblici anche se in sostituzione dell'Ente, la Fondazione dovrà comunque osservare la normativa vigente in materia di

progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche.

8. Fatta salva la disciplina degli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comunque riservate alla Città la progettazione e l'esecuzione di nuove opere pubbliche, nonché di interventi di ampliamento o ristrutturazione totali o parziali di immobili in uso alla Fondazione.

9. Il contenuto del presente articolo sarà sottoposto alla revisione prevista al successivo art. 14.

Art. 6) Gestione dei beni immobili

1. La Fondazione si impegna a mantenere le strutture ad essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità che le sono proprie e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico. Per ciascuno degli immobili conferiti in uso alla Fondazione è stabilito un disciplinare d'uso (disciplinari d'uso già citati al precedente art. 2) che fa parte integrante della presente convenzione. Ove non diversamente specificato ai singoli disciplinari d'uso si applicano le condizioni della presente convenzione. Per gli immobili conferiti successivamente analoghi disciplinari saranno approvati d'intesa tra le parti con le modalità e le procedure interne previste per ciascuno dei contraenti.

2. La Fondazione è inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano adeguate alle normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati a renderle atte a soddisfare le condizioni ottimali sul piano della sicurezza e della idoneità, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva, per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

3. A questo scopo la Fondazione è tenuta ad effettuare con la periodicità

prevista dalle norme vigenti un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

4. Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione elabora, nell'ambito del Piano pluriennale, il quadro degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità e di sicurezza nell'esposizione, conservazione nel tempo, registrazione, documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali e delle attività culturali.

5. La Fondazione si impegna a garantire la custodia, la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili conferiti in uso ai sensi della legislazione vigente e, se beni culturali, ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 ed in armonia con gli standard museali che la Regione Piemonte ha definito con deliberazione della Giunta Regionale del 29 maggio 2012 n. 24-3914 – B.U. 28/06/2012 n. 26 “Standard di qualità nei musei piemontesi – Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto” in applicazione del D.M. del 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, nonché in armonia con l’“Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei”, approvato dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005 (mecc. n° 2005-06269/026).

6. La Fondazione predispone una relazione annuale sull'attività svolta in ciascun immobile concesso e sulla rispondenza di edificio alle normative vigenti.

Art. 7) Gestione dei servizi al pubblico

1. La Fondazione si impegna a garantire l'accessibilità fisica e culturale dei musei, delle collezioni e delle attività culturali che realizza, rimuovere le barriere fisiche e culturali che la limitino, sotto ogni punto di vista, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire l'estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale ed associata dei visitatori, la più ampia conoscenza del complesso e delle sue attività.

2. In materia di tariffe e orari di accesso la Fondazione si impegna, nel momento in cui saranno definite, a fare riferimento agli standard e alle linee guida stabilite dalla Città.

3. La Fondazione si impegna a favorire la conoscenza dei beni e della documentazione correlata, individuando le modalità per la pubblica consultazione delle collezioni, degli archivi, della biblioteca e della documentazione in suo possesso, anche con modalità di accesso remoto.

Art. 8) Atti regolamentari della Fondazione

1. La Fondazione si dota, qualora non ne sia già in possesso,

di Regolamenti conformi ai già citati atti regolamentari in ordine a:

1.2. Orari di apertura, accesso dei visitatori e qualità dei servizi;

1.3. Funzionamento e fruizione della "Bibliomediateca" e dei propri archivi e depositi;

1.4. Acquisizioni museali;

1.5 il Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi è previsto dal successivo art. 11) comma 5;

1.6. il Regolamento per il personale è previsto dal successivo art. 11) comma 7.

2. La Fondazione si impegna, inoltre, a raccogliere e dare diffusione ai dati sugli afflussi, promuovendo nelle forme previste dalla "Carta dei Servizi" la

raccolta costante delle osservazioni, dei reclami dei visitatori e periodiche verifiche del grado di soddisfazione del pubblico.

4. I Regolamenti e la "Carta dei Servizi", nonché eventuali modifiche, sono trasmessi alla Città e da questa visionati entro i sessanta (60) giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione di recepirne eventuali osservazioni ed integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica diffusione.

Art. 9) Nuove attività

1. La Città potrà richiedere alla Fondazione lo svolgimento di attività e servizi culturali e/o espositivi coerenti con le sue finalità e la sua adeguatezza tecnica ed operativa, provvedendo contestualmente alla copertura dei relativi costi e/o alla ricerca di risorse esterne in collaborazione con gli altri Fondatori.

Art. 10) Divieto di cessione a terzi

1. È fatto divieto alla Fondazione di affidare a terzi lo svolgimento dell'attività tipica, fermo restando la sua piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per l'espletamento dei servizi, il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia dei servizi stessi.

Titolo III – IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 11) Impegni della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a svolgere le attività di gestione e di valorizzazione dei servizi museali e delle attività culturali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, nonché della presente convenzione e di sue eventuali successive modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi nella gestione dei beni e dei servizi.

2. La Fondazione si impegna a:

1. fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi di efficienza e di qualità previsti dagli artt. 6 e 7 del presente atto, nonché nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio;
2. strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività/servizi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità e trasparenza e delle norme di legge in tema di appalti;
3. mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio ed al contenimento costi, assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nella presente convenzione;
4. progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione ed alla conoscenza del patrimonio culturale, favorendo, tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei regionali, nazionali ed internazionali;
5. garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
6. mantenere costantemente informata la Città su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del servizio, trasmettendo una relazione annuale sull'andamento della gestione sotto l'aspetto culturale, economico e finanziario e porre tempestivamente a disposizione della Città ogni informazione e documento richiesto;
7. osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come

sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio;

8. accollarsi, senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione allo svolgimento delle proprie attività o a cause ad esso connesse, derivassero alla Città o a terzi, a cose o a persone;

9. farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico, organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture e attività;

10. mettere a disposizione della Città gli spazi degli immobili concessi per iniziative e incontri organizzati, sostenuti o patrocinati dalla Città. La messa a disposizione degli spazi sarà concordata tra i contraenti in modo da non interferire con la programmazione delle attività museali e culturali della Fondazione e la Città sosterrà i soli costi vivi derivanti dall'utilizzo;

11. evidenziare, nell'ambito del proprio bilancio, l'apporto complessivo della Città, compresi i servizi da essa erogati o assunti a proprio carico, le spese sostenute direttamente dall'Amministrazione Comunale ed il valore figurativo degli immobili concessi a titolo gratuito;

3. Il contenuto del presente articolo sarà sottoposto alla revisione prevista al successivo art. 14.

Art. 12) Gestione finanziaria

1) La gestione della Fondazione deve svolgersi in condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato economico in pareggio.

2) La Fondazione provvede, con oneri a proprio carico:

a) a svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti

con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto della legge e dei regolamenti, avendo riguardo al raggiungimento dei risultati economico-finanziari definiti in sede di approvazione delle linee generali per l'attività annuale;

b) alle spese relative alla fornitura, con intestazione diretta dei contratti, relativa ai consumi di energia elettrica, riscaldamento ambienti e acqua calda sanitaria, acqua, telefonia ai materiali e prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti della "Mole Antonelliana", "Cinema Massimo".

Per quanto riguarda l'anno 2014 i contratti di fornitura (energia elettrica, acqua, riscaldamento) e i relativi costi inerenti la Mole Antonelliana rimangono in carico alla Città, mentre per gli anni successivi, l'intestazione dei contratti verrà disposta con apposito provvedimento deliberativo del Servizio competente.

Ai fini dell'intestazione dei contratti di fornitura, si indicano gli identificativi delle utenze a servizio degli immobili dati in concessione.

Mole Antonelliana:
Energia Elettrica:POD IT020E00048953 numero utenza 1049000504 / Acqua
n. contatore 98160015 numero contratto 0010132591-presenza antincendio n.
0010036614/621/731numero contratto 0010132603

Riscaldamento: PDR 09951207739960 sede tecnica CE-0127-A-ITC01

c) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti dalla legge ed al pagamento della corrispondente tassa (TARI);

3) Il "Documento Programmatico Annuale" della Fondazione specifica le voci: personale e consulenze, risorse finanziarie, sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali ed allestimenti, conservazione e valorizzazione

delle collezioni, manutenzioni ed interventi di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti.

4) La Fondazione si impegna a tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo e a tenere, inoltre, idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per l'eventuale manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico in modo da adeguare, per quanto concerne l'attività museale, il proprio assetto finanziario agli standard museali che la Regione Piemonte ha definito con deliberazione della Giunta Regionale del 29 maggio 2012 n. 24-3914 - B.U. 28/06/2012 n. 26 "Standard di qualità nei musei piemontesi - Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto" in applicazione del D.M. del 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei";

5) Il contenuto del presente articolo sarà sottoposto alla revisione prevista al successivo art. 14.

Art. 13) Impegni della Città di Torino

1. Competono alla Città le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. E' demandato al Dirigente del Servizio competente (o a funzionari delegati) e, in particolare, ai Dirigenti dei servizi competenti che afferiscono alle tematiche di area patrimoniale, energetica e sicurezza, il compito di

raccordarsi con il Presidente e/o il Direttore della Fondazione (o funzionari delegati), per vigilare sulla qualità delle attività e dei servizi erogati, nonché sull'assolvimento da parte della Fondazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione nonché la vigilanza e l'osservanza delle attività e degli impegni in capo alla Città.

3. Nell'ambito della propria partecipazione alla Fondazione, l'Amministrazione Comunale assume, unitamente agli altri fondatori, i provvedimenti necessari a dotare la Fondazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle attività ed i provvedimenti necessari per la copertura dei costi delle attività e servizi richiesti, ai sensi del precedente art. 9.

4. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire i materiali e le prestazioni richieste per il buon esercizio delle reti e degli impianti della "Mole Antonelliana" e del "Cinema Massimo" nonché alle spese inerenti i consumi di energia elettrica, combustibili per riscaldamento ambienti e acqua calda sanitaria, acqua, della "Mole Antonelliana" per tutto l'anno 2014, mantenendo l'intestazione dei contratti di fornitura relativi. Per gli anni successivi l'onere e l'intestazione dei contratti di fornitura delle utenze verranno disciplinati con apposito provvedimento deliberativo, così come indicato all'art. 12 lettera b).

Tali spese saranno comunicate annualmente alla Fondazione ed il loro ammontare potrà essere utilizzato da entrambi i contraenti nelle comunicazioni interne ed esterne inerenti la quantificazione dell'apporto della Città alla vita della Fondazione.

5. La Città, in quanto proprietaria degli immobili concessi in uso alla Fondazione, include gli immobili concessi nella polizza assicurativa globale

fabbricati stipulata dalla Città contro i rischi di incendio, eventi naturali, eventi socio-politici e responsabilità civile.

6. La Città trasmette alla Fondazione, affinché essa possa tenerne conto nella propria programmazione annuale e pluriennale, i documenti a carattere programmatico e di indirizzo in materia di gestione e di sviluppo dei musei e degli altri luoghi della cultura, prodotti dai propri organi competenti.

7. Relativamente ai servizi museali la Città e la Fondazione verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio:

a) i livelli minimi di qualità dei servizi che la Fondazione deve garantire nel rispetto di quanto previsto nell' «Atto di indirizzo in materia di musei e patrimonio culturale», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005 (mecc. n° 2005-06269/26) e negli standard museali che la Regione Piemonte ha definito con deliberazione della Giunta Regionale del 29 maggio 2012 n. 24-3914 – B.U. 28/06/2012 n. 26 “Standard di qualità nei musei piemontesi – Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto” in applicazione del D.M. del 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”;

b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;

c) i metodi di rilevazione del rispetto degli standard.

8. Il contenuto del presente articolo sarà sottoposto alla revisione prevista al successivo art. 14).

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14) Rinvio della definizione dei rapporti economici per manutenzioni ordinarie, straordinarie e utenze

1. In relazione alle comuni necessità di razionalizzazione e contenimento dei costi le parti si sono impegnate a rivedere, individuando congiuntamente gli effetti temporali di tale revisione, gli impegni economici individuati nella presente convenzione e, in particolare, gli articoli 5) "Manutenzione ordinaria e straordinaria"; 11) "Impegni della Fondazione"; 12) "Gestione finanziaria" e 13) "Impegni della Città di Torino", entro il 31 dicembre 2015.

2. E' demandato al Dirigente del Servizio competente (o a funzionari delegati), e dai Dirigenti dei Servizi comunali coinvolti (o loro delegati), il compito di rivedere con il Presidente e/o il Direttore della Fondazione (o funzionari delegati) detti impegni.

3. La ridefinizione degli impegni economici sarà oggetto di accordo tra le parti e di successiva approvazione con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento di ciascuno dei contraenti modificandone i corrispondenti articoli, fermo restando quant'altro previsto dalla convenzione stipulata.

Art. 15) Regolazione dei rapporti tra Città di Torino e la Fondazione alla scadenza della concessione

1. Al termine della concessione, salvo rinnovo, la Fondazione dovrà restituire all'Amministrazione Comunale:

a) i beni concessi in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura e al trascorrere del tempo;

b) alla scadenza della concessione dei beni la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità dell'attività, espletandola nel rispetto della convenzione, fino al momento in cui i beni non verranno riassunti dalla Città o destinati ad altri

enti.

2. In caso di mancato rinnovo della concessione in uso dei beni dovrà essere costituito un gruppo di lavoro, formato da personale della Fondazione e personale comunale, in grado di concludere le attività in corso e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il rientro alla Città dei beni. Il gruppo di lavoro sarà impegnato anche a concludere ogni attività contabile e finanziaria.

Art. 16) Risoluzione per inadempimento

1. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Città in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.

2. A titolo meramente esemplificativo potranno costituire motivi di risoluzione della concessione d'uso dei beni alla Fondazione i seguenti casi:

a) scioglimento della Fondazione;

b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze alla presente convenzione imputabili alla responsabilità della Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave i beni concessi o le attività svolte;

c) gravi, reiterate e qualificate inadempienze a quanto previsto al precedente art. 14.

3. La lettera a) del comma 2°, del presente articolo, si intende quale clausola risolutiva espressa.

4. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del citato comma 2°, la risoluzione della convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata A.R. inviata dalla Città, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Città al risarcimento del danno subito.

5. La risoluzione della presente convenzione comporta la revoca della

concessione con conseguente obbligo di restituzione alla Città dei beni dati in uso.

6. Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze gravi e reiterate della Fondazione a disposizioni inerenti l'affidamento dei suddetti beni, come l'adozione, da parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio all'unitarietà del regime giuridico dei beni.

7. È comunque fatto salvo il diritto della Città e, per quanto di loro competenza agli altri Fondatori, all'eventuale risarcimento del danno subito.

Art. 17) Modifica della Convenzione

1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

Art. 18) Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o esecuzione della presente convenzione sono demandate esclusivamente al giudizio dell'Autorità Giudiziaria oppure, se non si oppone una delle parti, ad arbitrato rituale, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ed è composto da tre (3) membri, dei quali uno nominato dalla Città, uno nominato dalla Fondazione ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

3. La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare, a mezzo raccomandata A.R., alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. La controparte, entro trenta (30) giorni dalla ricezione di tale atto notificherà, a mezzo raccomandata A.R., atto di dissenso

alla definizione della controversia avanti gli arbitri, oppure atto contenente i propri quesiti e la nomina di proprio arbitro. Il Collegio Arbitrale ha sede in Torino, giudica secondo diritto ed esprime la propria decisione a maggioranza entro novanta (90) giorni dall' accettazione del terzo arbitro.

Art. 19) Spese contrattuali

1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale. La Fondazione chiede la registrazione nel solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, Parte II^, della Tariffa allegata al D.P.R. n° 131/86) e le spese di atto sono a carico della Fondazione.

Art. 20) Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

Art. 21) Allegati

1. Disciplinare d'uso dell'immobile della "Mole Antonelliana" di via Montebello n° 20 a Torino, con relative planimetrie e descrizione della destinazione d'uso, allegato 1 al presente atto

2. Disciplinare d'uso del "Cinema Massimo" di via Verdi n° 18 a Torino, con relative planimetrie e descrizione della destinazione d'uso, allegato 2 al presente atto

Successivi disciplinari, previsti dalla presente convenzione e approvati d'intesa tra le parti con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento di ciascuno dei contraenti, entreranno automaticamente a far parte degli allegati alla presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno d'integrale accettazione, senza riserve,
oggi _____ come appresso:

per la CITTA' di TORINO - Il Dirigente Servizio Contratti:

dott. Giuseppe BIANCIOTTO

**Per la FONDAZIONE "MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE
MARIA ADRIANA PROLO — ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED
IMMAGINE" -**